



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 del Reg. Data 21.12.2018	Oggetto: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del d.lgs 267/2000. - Approvazione.
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione urgente, con avviso diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 19/12/2018 prot. N.11489, risultano presenti a seguito di appello nominale:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MORELLO BENEDETTA	PRESIDENTE	X	
2	PRINCIOTTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
3	SAVIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
4	MONDELLO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
5	GRANZA ROCCHETTA MARIA CONCETTINA	CONSIGLIERE	X	
6	ORITI BENEDETTO	CONSIGLIERE	X	
7	CARROCCETTO FELICIA	CONSIGLIERE	X	
8	REGALBUTO TERESA	CONSIGLIERE	X	
9	RICCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
10	REITANO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
11	MARTINES GIUSEPPINA	CONSIGLIERE		X
12	GIUFFRE' CLAUDIA	CONSIGLIERE	X	

ASSEGNATI N°12 IN CARICA N°12

PRESENTI N° 10 ASSENTI N°2

Presiede in qualità di Presidente la Sig.na Morello Benedetta.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Enrico Spallino.

Sono presenti il Sindaco dott. Salvatore Sidoti Pinto e l'Assessore Comunale Reale Benedetto.

Il Presidente stante la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Il Capo gruppo di Minoranza Dott. Ricca Giuseppe riferisce che il Consigliere Reitano, assente per motivi di lavoro, farà pervenire relativa certificazione, chiede che venga invertito l'ordine del giorno, nel senso che venga trattata al punto 1) la proposta "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del d.lgs 267/2000.-Approvazione", nel prosieguo illustrerà le motivazioni della richiesta, e dichiara, preliminarmente, e, per fugare qualsiasi dubbio, che voterà, unitamente al gruppo, favorevolmente alla proposta medesima.

Il Presidente pone ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, ossia di anticipare l'esame della proposta iscritta al punto 2) ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del d.lgs 267/2000.-Approvazione".

La proposta di inversione viene approvata ad unanimità dei presenti.

Indi, il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta ad oggetto "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del d. lgs 267/2000.-Approvazione".

Il Capo Gruppo di minoranza Consigliere Ricca Giuseppe, in ordine all'argomento, intende ribadire che "la Corte dei Conti con propria deliberazione n.230/2016 impegnava il Consiglio Comunale ad adottare misure correttive e che lo stesso Organo nell'ambito del proprio deliberato di cui all'atto consiliare n.37 del 30.12.2016 non approvava la proposta che prevedeva, tra l'altro, l'avvio di un percorso volto al ripristino di una situazione contabile attendibile nel rispetto di tutte le regole, in quanto non otteneva la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti "come richiesto dalla legge". Ribadisce, altresì, che l'Esecutivo, organo, a suo parere, non competente, in data 8 maggio 2017 adottava il provvedimento n.87 con il quale, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL determinava di avviava un piano di riequilibrio decennale che ad oggi non ha prodotto alcun risultato, e consegna una dichiarazione riguardante la proposta che si va ad esaminare, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). Indi, si chiede quanti pignoramenti si sarebbero potuti bloccare se il Consiglio Comunale avesse adottato il suddetto piano il 30/12/2016. Afferma che a vrebbe gradito la presenza del Responsabile dell'Area Economico finanziaria al quale poter rivolgere alcune domande per avere delucidazioni in merito. E' chiaro che il ricorso alla procedura di riequilibrio è un atto dovuto, non ci sono alternative, perché c'è un deficit da far spavento, pertanto, non si può sottovalutare tale situazione. In ordine a quanto espresso al punto 4) della proposta che prevede "di rimandare a successiva valutazione l'eventuale accesso al Fondo di Rotazione " ritiene che tale scelta non debba avvenire successivamente ma nell'ambito della presente delibera.

Il consigliere Savio riferisce che, a seguito intercorsi colloqui con i tecnici, ha inteso che il ricorso al fondo di rotazione dovrebbe essere adottato "in estrema ratio", e che come atto preliminare debba essere avviato il piano di riequilibrio.

Il Sindaco nel ribadire che si è di fronte ad una situazione finanziaria per cui occorre, obbligatoriamente, tentare la procedura di riequilibrio, anche al fine di scongiurare il dissesto, riferisce che tenterà ogni strada e farà voti agli organi politici per ottenere possibili finanziamenti atti a sanare la grave situazione finanziaria, quindi riferisce che, dopo dettagliata disamina in merito a quanto evidenziato dal consigliere Ricca, si è addivenuti alla conclusione che il ricorso al Fondo di rotazione può avvenire anche successivamente.

Il consigliere Ricca, in ultimo, preannuncia una serie di interrogazioni riguardo al mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio, tenuto conto che, avviata la procedura di riequilibrio, ogni atto sarà esaminato accuratamente dalla Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.37 del 18/12/2018, avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del d.lgs 267/2000.-Approvazione".

Considerato che sulla proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Uditi gli interventi sopra espressi;

Ritenuto di dover approvare la proposta così come formulata;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Con n.10 voti favorevoli su numero 10 consiglieri votanti (unanimità), espressi in forma palese e nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del d.lgs 267/2000.-Approvazione".

Quindi il Presidente, stante l'urgenza mette ai voti la dichiarazione di immediata esecutività della presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.10 voti favorevoli su numero 10 consiglieri votanti (unanimità), espressi in forma palese e nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Morello Benedetta	IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Dott. Princiotta Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Enrico Spallino	

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
 - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
 - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Spallino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale

Allegato.
" A "

PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

Il gruppo di minoranza in merito all'argomento intende preliminarmente fare alcune osservazioni.

La Corte dei Conti con deliberazione n. 230/2016 disponeva che l'organo consiliare adottasse entro 60 giorni le misure correttive.

Che la proposta in esame per il Consiglio era di ricorrere al riequilibrio finanziario pluriennale. Proposta respinta dal Consiglio.

Che con delibera di giunta n. 84 del 08/07/2017 veniva approvata una proposta di indirizzo per la predisposizione di un piano di riequilibrio.

Dopo tale atto nessun provvedimento risulta predisposto ed approvato.

Sorgono molte perplessità e dubbi ed in particolare si chiede perché? Non è stato sottoposto questo indirizzo al Consiglio, pro tempore, organo competente, perché non viene dato corso alla predisposizione del piano se non con approcci con creditori senza alcun esito?

Oggi in Consiglio vengono portate regolarizzazioni di pignoramenti, ma se come esplicitato nella delibera di giunta n. 84 le procedure esecutive rimanevano sospese, come mai le procedure continuavano forse perché tale disposto si applica dopo la decisione del Consiglio e fino all'approvazione del piano.

Allora si chiede perché arrecare danni al Comune con ritardi ed omissioni.

Oggi viene sottoposta alla nostra valutazione una decisione che non ha alternative, a meno di non continuare a nascondere atti e fatto ormai evidenti e che il nostro gruppo sin dall'insediamento ha evidenziato.

All'Amministrazione si chiede una rigida sorveglianza e controllo sul procedimento e applicazione della norma che regola la materia. Si chiede di conoscere quali adempimenti sono stati emessi a seguito delle mancate approvazioni delle proposte sui riconoscimenti dei debiti evidenziati nella delibera di giunta n.84/2017. Su questi ed altri argomenti seguiranno interrogazioni specifiche.

Ovviamente la presente prelude al voto favorevole non volendo arrecare danni al nostro amato Paese.

San Fratello li 21/12/2018





COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART. 243-BIS DEL D. LGS. n. 267/2000. APPROVAZIONE
-----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

Proposta C. C. n. 37 del 18-12-2018

**OGGETTO: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
PREVISTA DALL'ART. 243-BIS DEL D. LGS. n.267/2000. APPROVAZIONE**

Premesso

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2016 ad oggetto “ Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Sicilia n. 230/2016 PRSP – Presa atto e determinazioni” l’organo consiliare deliberava di non approvare la proposta di cui in oggetto, in quanto la stessa non otteneva la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, come richiesto dalla legge;

Che con deliberazione della G.M. n. 87 del 08.05.2017 si è determinato, fra l’altro, di verificare se sussistevano le condizioni previste dall’art. 143-bis del TUEL, per ricorrere alla procedura di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ed inoltre, come specificato al punto 7, di proporre, ricorrendone gli estremi, al Consiglio Comunale, l’approvazione del suddetto ricorso alla procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis, c. 1 del D. Lgs 267/2000;

Rilevato che nessuna proposta è stata formalizzata e sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale;

Rilevato, altresì, che non è stato posto in essere alcun provvedimento connesso e consequenziale alla predetta verifica concernente il piano di riequilibrio finanziario, limitandosi l’Ente a contattare i vari creditori al fine di addivenire ad una proposta transattiva;

CONSIDERATO CHE:

- in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale 2018/2020 l’Amministrazione in carica, già in fase di approvazione schema di bilancio, adottato con deliberazione di G. M. n. 193 del 12.10.2018, nonché in sede di approvazione definitiva del predetto documento di programmazione da parte del Consiglio comunale con proprio atto n. 38 del 29.11.2018, ha rappresentato che, l’attuale situazione finanziaria comporta condizioni di squilibrio strutturale che comprometterebbe la continuità allo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. Ritenendosi, pertanto, di dover disporre, una volta approvato il bilancio 2018-2020, di effettuare una verifica sia in ordine all’avanzo/disavanzo che scaturisce dal Rendiconto 2017, nonché se sussiste la possibilità di un risanamento degli equilibri di bilancio con gli ordinari istituti di ripiano ex articolo 188 T.U.E.L. o, ove necessario, utilizzare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
- il Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale 2018/2020, di cui alla citata deliberazione Consiliare n. 38/2018, ha deliberato quale atto di indirizzo gli adempimenti anzi citati.

PRESO ATTO, altresì, che tale situazione è stata evidenziata dal Revisore dei Conti nelle sue relazioni sugli atti di programmazione e rendicontazione in sede di resa dei relativi pareri.

ACCLARATO che anche la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, già con deliberazione n. 252/2014/PRSP ha accertato la necessità che il Comune adottasse misure correttive ulteriori ed adeguate a fronteggiare la grave crisi strutturale in atto e consentire il risanamento finanziario dell’Ente; che, in ultimo, con nota prot. n. 5271/SIC/RO7A-P del 25.05.2017 la Corte, ha evidenziato delle irregolarità chiedendo di acquisire informazioni e/o chiarimenti;

RISCONTRATE le relazioni rese dai Responsabili di Area in ordine all’esistenza di debiti fuori bilancio e/o debiti potenziali dalle quali emerge la difficoltà persistente di poter procedere con gli ordinari mezzi di ripiano previsti dal TUEL e, segnatamente:

- nota prot. n. 9198 del 12.10.2018 trasmessa dal Responsabile dell’Area Tecnica per un ammontare di €. 653.754,75;
- nota prot. n. 11300 del 13.12.2018 trasmessa dal Responsabile dell’Area Amministrativa per un ammontare di €. 2.454.104,39, oltre ulteriori debiti potenziali per consistenti contenziosi in fase di giudizio per un importo, allo stato, indeterminabile;
- nota prot. n. 11262 del 12.12.2018 trasmessa dal Responsabile dell’Area Contabile con la quale dichiara di non essere a conoscenza di debiti fuori bilancio riconducibili all’Area di appartenenza;

RILEVATO, altresì, che da una disamina degli atti di programmazione e rendicontazione è emerso il mancato rispetto degli obblighi discendenti dal principio di “prudenza” declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla Legge; mentre, una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione ;

CHE tale disamina è acclarata anche nel report (All. A) redatto dal Responsabile dell’Area Contabile inerente i fattori e le cause che hanno allo squilibrio finanziario;

CHE tale approfondita verifica comporterà un ulteriore deficit sugli equilibri di bilancio;

CHE le misure da intraprendere, pertanto, scaturiscono oltre che dalle problematiche anzi citate, anche dalla persistente situazione di illiquidità che costringe l’Ente al continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria e impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni;

CHE la pesante mole debitoria, nonché le continue procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente, unitamente alla difficile situazione di cassa, porta il Comune di San Fratello ad una situazione di criticità strutturale aggravata dalla continua politica di contrazione delle risorse trasferite dal Governo statale e regionale, nonché da una scarsa capacità di riscossione dei tributi propri, non fronteggiabile con gli ordinari mezzi di bilancio; obbligando il Comune ad attivare la procedura di pre-dissesto, di cui all’art. 243/bis e ss. del T.U.E.L., quale strumento aggiuntivo riconosciuto dal legislatore con l’obiettivo di prevenire lo stato di dissesto, su cui sarà predisposto idoneo piano finanziario pluriennale di riequilibrio;

RILEVATO:

- CHE, secondo la deliberazione della Corte dei conti n. 5/Sez.Aut/2018/INPR, la PRFP ha come presupposto l’impossibilità per l’Ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio (disequilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto finanziario) e dare copertura “*credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale*” (Corte cost. 106/2011, 68/2011, 1421 e 100/2010, 2013/2008, 384/1991, 1/1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL;
- CHE, lo squilibrio si individua sostanzialmente nell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile;
- CHE tale squilibrio è “strutturale” quando il deficit-da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio ed il ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, etc.);

RICHIAMATA la procedura prevista dall’art. 243 e ss.del TUEL la quale prevede che ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, che così recita:

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, c. 1 e 3

5. Il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'Amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui 346 all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/Impegni Titolo 1°	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle

rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
- 4) al servizio di illuminazione pubblica;
- 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie.

Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Dato atto che, questo Comune, alla data del 31 dicembre 2017:

- **ha rispettato gli obiettivi** di cui all'art. 1, comma 469 e seguenti, della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 (saldo tra le entrate finali e le spese finali) "pareggio di bilancio", senza, quindi, incorrere nel sistema delle sanzioni previste dal comma 475, così come da certificazione inviata tramite apposita piattaforma informatica del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- **versa in condizione di deficitarietà strutturale** così come si evince dalla determinazione dei parametri definiti dal D.M. 18 febbraio 2013;

Rilevato che ciascun Responsabile di Area, con il coordinamento del Segretario Generale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, dovrà promuovere un'accurata analisi al proprio interno oltre che delle passività certe anche delle situazioni che potrebbero dar luogo al crearsi di passività potenziali a carico dell'Ente da riconoscersi come debito fuori bilancio;

Tenuto conto che per quanto premesso, non risulta possibile fare ricorso alle procedure ordinarie di riequilibrio di cui agli artt. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 del TUEL (Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio) e viste le disposizioni del Revisore Unico dei conti espresse nel parere reso sia in sede di rendiconto di gestione 2017 sia in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che

- il comma 7 dell'art. 243-bis del TUEL dispone "Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori". Per quanto sopra, si ritiene di effettuare tutti i tentativi di composizione bonaria dei debiti attraverso transazioni e dilazioni di pagamento in modo da mitigare l'esposizione debitoria in fase di rilevazione e di riportarli integralmente nel piano finanziario di riequilibrio pluriennale da redigersi; **il riconoscimento degli stessi, pertanto, sarà effettuato solo a seguito dell'avvio delle**

predette procedure e deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non può essere oggetto di un mero atto unilaterale dell'Ente, che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano;

- l'art. 243 ter consente agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis la possibilità di accedere ad un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300,00 per abitante e da restituirsi in un periodo massimo di 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello di erogazione e che tale possibilità potrà essere successivamente valutata in sede di approvazione del piano di riequilibrio;

Visti.


- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il T.U.E.L. n. 267/2000 aggiornato;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui integralmente si intende riportato:

1. **Prendere atto** della critica situazione debitoria dell'Ente, per cui risultano essere urgenti e indifferibili interventi tesi al ripristino degli equilibri generali di bilancio;
2. **ricorrere** alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL come da parere del Revisore dei Conti espresso sia in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2017, che sulla proposta consiliare relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati, quale strumento aggiuntivo riconosciuto dal legislatore con l'obiettivo di prevenire lo stato di dissesto;
3. **dare mandato** al Segretario comunale, unitamente al Responsabile dell'Area Contabile, di trasmettere immediatamente la presente Deliberazione a tutti i Responsabili di Area, al fine di definire quanto prima la determinazione della massa debitoria gravante sull'Ente con l'indicazione puntuale di tutti gli elementi dalla genesi allo stato attuale sia per i debiti già conclamati che per quelli potenziali;
4. **rimandare** a successiva valutazione l'eventuale accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL da utilizzarsi sia come strumento di copertura finanziaria che come strumento di liquidità;
5. **dare atto che** la presente Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sarà trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Sicilia, al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale e al Tesoriere Comunale;
6. **dare atto che** la procedura di cui all'art. 243 del TUEL sospende temporaneamente le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 2;
7. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li 18 DIC 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data 18 DIC 2018

favorevole

Il Responsabile

Rubiano Antonino

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Data 18 DIC 2018

favorevole

Il Responsabile

Rubiano Antonino

Comune di San Fratello

Fattori e cause dello squilibrio

All. A) Proposta del C.C. "RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE
PREVISTA DALL'ART. 243-BIS E S. S. DEL D. LGS. n. 267/2000 e S.M.I.

Premesso che questo Ente versa in una grave crisi finanziaria strutturale a causa delle criticità delle finanze comunali meglio dettagliate nella suddetta analisi .

Dato atto che:

- nonostante i provvedimenti adottati dall'Amministrazione attiva volti al contenimento delle spese, il Comune non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato, con gli ordinari mezzi di bilancio messi a disposizione dal vigente Ordinamento contabile, stante che il loro ammontare risulta sperequato ed eccessivo rispetto alle entrate correnti.
- la pesante mole debitoria, nonché le continue procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, unitamente alla difficile situazione di cassa, porta il Comune di San Fratello ad una situazione di criticità strutturale aggravata dalla continua politica di contrazione delle risorse trasferite dal Governo statale e regionale, nonché da una scarsa capacità di riscossione dei tributi propri e non fronteggiabile con gli ordinari mezzi di bilancio.
- che tale situazione è stata evidenziata dal Revisore dei Conti nelle sue relazioni sugli atti di programmazione e rendicontazione in sede di resa dei relativi pareri.
- che anche la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, già nel con deliberazione n. 252/2014/PRSP ha accertato la necessità che il Comune adottasse misure correttive ulteriori ed adeguate a fronteggiare la grave crisi strutturale in atto e consentire il risanamento finanziario dell'Ente; che, in ultimo, con nota prot. n. 5271/SIC/RO7A-P del 25.05.2017 la Corte, ha evidenziato delle irregolarità chiedendo di acquisire informazioni e/o chiarimenti;
- le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario

Evidenziato che le criticità riscontrate necessitano un rigoroso programma di risanamento, tale da adottare tutti i provvedimenti necessari volti a rimuovere tali criticità mediante il ricorso alla procedura prevista dall'art. 243-bis del TUEL (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

Si rappresenta in ultimo quali sono le inadempienze generatrici dei suddetti squilibri.

Andamenti di cassa

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	134.946,79
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)	89.066,25
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	89.066,25

L'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31/12/2017, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011.

L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 non corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere.

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA			
	2015	2016	2017
Disponibilità	615.514,81	216.975,25	134.946,79
Anticipazioni			
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	89.683,45		

Da tale prospetto si rileva il ricorso costante dell'Ente all'anticipazione di tesoreria inestinta al termine dell'esercizio. Ciò dimostra l'incapacità dell'Ente a far fronte con le proprie entrate al pagamento delle obbligazioni nascenti dagli impegni di spesa assunti nel corso degli esercizi finanziari e determina, tra l'altro, un aggravio di spesa a causa degli interessi passivi dovuti al Tesoriere.

Analisi anzianità dei residui

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue (eventuale):

RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ATTIVI								
Titolo I			157.062,32	165.390,43	394.680,57	269.562,94	610.828,57	1.597.504,83
di cui Tarsu/tari			157.062,32	165.390,43	335.611,23	269.562,94	315.040,47	1.242.667,39
di cui F.S.R o F.S.								0,00
Titolo II		459,84	19.994,00	5.000,00	21.000,00	59.299,29	587.503,89	693.267,02
di cui trasf. Stato								0,00
di cui trasf. Regione								0,00
Titolo III		22.211,32	32.273,49	57.784,36	118.857,33	140.227,07	311.940,66	693.294,83
di cui Tia								0,00
di cui Friti Attivi								0,00
di cui sanzioni CdS								0,00
Tot. Parte corrente	0,00	22.671,16	207.328,91	#RIF	#RIF	#RIF	#RIF	2.974.055,68
Titolo IV				192.050,00		53.061,86	314.549,80	559.661,66
di cui trasf. Stato				192.050,00				192.050,00
di cui trasf. Regione						53.061,86	314.549,80	367.611,66
Titolo V						30.305,83		30.305,83
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	0,00	192.050,00	0,00	83.367,69	314.549,80	589.967,49
Titolo VI		115.506,74	5.219,65		8.162,00	22.420,17	35.600,00	166.908,56
Totale Attivi	0,00	138.197,90	214.948,46	420.224,79	542.879,30	674.877,76	1.099.422,92	3.760.842,73
PASSIVI								
Titolo I		572.754,89	345.766,98	108.951,91	112.255,93	395.716,26	674.755,83	2.216.203,80
Titolo II		225.236,10		395.978,68	23.647,36	254.976,97	314.549,80	1.215.388,93
Titolo III								0,00
Titolo IV								0,00
Totale Passivi	0,00	797.990,99	345.766,98	506.930,59	135.903,31	650.693,23	989.305,63	3.431.592,73

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n128 del 10.07.2018 munito del parere dell'organo di revisione.

Con tale atto si è provveduto all'eliminazione di residui attivi e passivi formatesi nell'anno 2016 e precedenti per i seguenti importi:

residui attivi derivanti dall'anno 2016 e precedenti euro 3.002,70.

residui passivi derivanti dall'anno 2016 e precedenti euro 42005,46

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2017 sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Gli importi rappresentati evidenziano un rallentamento nella gestione dei residui. Tale rallentamento incide sia sulla fase della riscossione delle entrate che su quella del pagamento delle obbligazioni assunte. In realtà, il ricorso ad impegni di spesa finanziati da entrate non esigibili nel corso dell'esercizio, determina, negli anni uno stock di residui passivi da smaltire a fronte di un esiguo realizzo di recupero evasione, con un grado di appesantimento del bilancio alquanto elevato.

Tale situazione comporta uno dei fattori di squilibrio, superabile da un attento monitoraggio degli incassi ed un'oculata programmazione della spesa.

Analisi e valutazioni dei debiti fuori bilancio riconosciuti

L'Ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento debiti fuori per euro 320.189,11 di cui euro 320.189,11 di parte corrente.

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2015	2016	2017
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	289.123,05	454.679,05	320.189,11
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	289.123,05	454.679,05	320.189,11

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5, L.289/2002.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data della formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- a) Riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 60.435,94.
- b) Segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 2.817.387,02.

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

- Con capitoli di bilancio per euro 60435,94

Il reiterato ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio è un fenomeno patologico scaturente da una carenza programmatoria dell'Ente.

Situazione debitoria e passività potenziali

Si richiamano, qui di seguito, le relazioni rese dai Responsabili di Area in ordine all'esistenza di debiti fuori bilancio e/o debiti potenziali dalle quali emerge la difficoltà persistente di poter procedere con gli ordinari mezzi di ripiano previsti dal TUEL :

- a) nota prot. n. 9198 del 12.10.2018 trasmessa dal Responsabile dell'Area Tecnica per un ammontare di €. 653.754,75;
- b) nota prot. n. 11300 del 13.12.2018 trasmessa dal Responsabile dell'Area Amministrativa per un ammontare di €. 2.454.104,39, oltre ulteriori debiti potenziali per consistenti contenziosi in fase di giudizio per un importo, allo stato, indeterminabile;
- c) nota prot. n. 11262 del 12.12.2018 trasmessa dal Responsabile dell'Area Contabile con la quale dichiara di non essere a conoscenza di debiti fuori bilancio riconducibili all'Area di appartenenza.

L'importo dei suddetti debiti fuori bilancio, non ha carattere di certezza, stante che la maggioranza degli stessi scaturisce da sentenze esecutive, per le quali non è stato effettuato alcun accantonamento al relativo fondo.

Altro aspetto da evidenziare afferisce alla significativa entità del contenzioso in essere per il quale non è stato effettuato alcun accantonamento nel risultato di amministrazione al 31.12.2017. Per tale ragione sarà necessario rideterminare nuovi accantonamenti onde garantire la copertura di passività che potranno manifestarsi nei futuri esercizi.

CHE tale approfondita verifica comporterà un ulteriore deficit sugli equilibri di bilancio.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs n.267/2000 stabiliscono che solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitaria sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Rientrano invece tra gli Enti in situazioni strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dai dieci parametri approvati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.02.2013.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di San Fratello non versa, attualmente, in stato di dissesto ma, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, emerge che più della metà presenta valori deficitari e, pertanto, l'Ente è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del TUEL.

Questo Comune, alla data del 31 dicembre 2017 ha rispettato gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 469 e seguenti, della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 (saldo tra le entrate finali e le spese finali) "pareggio di bilancio", senza, quindi, incorrere nel sistema delle sanzioni previste dal comma 475, così come da certificazione inviata tramite apposita piattaforma informatica del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Versa in condizione di deficitarietà strutturale così come si evince dalla determinazione dei parametri definiti dal D.M. 18 febbraio 2013.

Capacità di riscossione delle entrate

ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Entrate per recupero evasione tributaria

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che *non sono stati conseguiti i risultati attesi* e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti (compet.)	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.	somma a residuo	FCDE accanton comp 2017
Recupero evasione ICI/IMU	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI			#DIV/0!	0,00	
Recupero evasione COSAP/TOSAP			#DIV/0!	0,00	
Recupero evasione altri tributi			#DIV/0!	0,00	
Totale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00

In merito si osserva come l'attività di recupero degli uffici preposti è stata praticamente nulla.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono aumentate di Euro 16.407,86 rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	79.357,64	
Residui riscossi nel 2017	24.759,13	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	54.598,51	68,80%
Residui della competenza	74.848,80	
Residui totali	129.447,31	
FCDE al 31/12/2017	31.580,81	24,40%

In merito si osserva che, poiché il versamento della seconda rata IMU è scaduta 18/12/2017, l'effettiva riscossione si è avuta nel 2018. Infatti l'8/2/2018 l'Ente ha riscosso per IMU l'importo di € 85.427,65

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono diminuite di Euro 6.026,12 rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	1.007.253,28	
Residui riscossi nel 2017	79.826,36	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	927.626,92	#VALOREI
Residui della competenza	315.040,47	
Residui totali	1.242.867,39	
FCDE al 31/12/2017	30000	#DIV/OI

In merito si osserva il totale immobilismo degli uffici dell'Ente nel predisporre gli accertamenti.

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono diminuite di Euro 2159,65 rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	3.864,18	
Residui riscossi nel 2017	3.864,18	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	0,00	0,00%
Residui della competenza	10.000,00	
Residui totali	10.000,00	
FCDE al 31/12/2017		0,00%

In merito si osserva che, poiché il versamento della seconda rata TASI è scaduta il 18/12/2017, l'effettiva riscossione si è avuta nel 2018. Infatti l'8/2/2018 l'Ente ha riscosso per TASI l'importo di € 8.378,48

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(art. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2015	2016	2017
accertamento	1.752,02	856,41	983,10
riscossione	1.419,72	856,41	983,10
%riscossione	81,03	100,00	100,00
FCDE			

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono aumentate di Euro 96.712,22 rispetto a quelle dell'esercizio 2016 per i seguenti motivi: l'azienda WIND ha versato anticipatamente 20 anni di canone per l'installazione dell'antenna/ripetitore

la movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	58.292,76	
Residui riscossi nel 2017	26.908,23	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	31.384,53	53,84%
Residui della competenza	4.603,23	
Residui totali	35.987,76	
FCDE al 31/12/2017	15873,71	#DIV/0!

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2015	2016	2017
Accertamento	23.647,38	25.763,65	6.552,44
Riscossione	19.879,29	25.763,65	6.552,44

Conclusioni

Da quanto sopra rappresentato è possibile sintetizzare i fattori di squilibrio nei seguenti elementi:

- Congruo accantonamento a CFDE con conseguente maggiore disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL;
- Congruo accantonamento per passività potenziali, tenuto conto del mancato accantonamento a rendiconto 2017 e delle somme stanziare nel bilancio di previsione triennale 2018/2020;
- Debiti fuori bilancio da dover riconoscere, rinvenuti dalle attestazioni rese dai Responsabili di Area e presenza di significativo ammontare delle passività potenziali scaturenti dal contenzioso in atto, per i quali si determinerà l'importo con ragionevole certezza.
- Superamento dei limiti dei parametri definiti dal D.M. 18 febbraio 2013;
- Mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- Scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie dell'Ente;
- Assenza di riscossione delle entrate derivanti da recupero tributario;
- Elevato ammontare di residui attivi e passivi presenti nel rendiconto 2017, con un grado di smaltimento medio-basso;
- Revisione della composizione del FPV;

- Errata quantificazione del FCDE;
- Assenza di adeguati accantonamenti a titolo di fondo spese rischi futuri, fondo passività potenziali, fondo indennità fine mandato.

Ciò posto, nell'ambito del percorso di risanamento da intraprendere è necessario quantificare con "certezza" l'ammontare della massa passiva e rapportare la stessa con gli impegni del titolo I° della spesa scaturente dall'ultimo rendiconto approvato (2017). Tale confronto è condizione necessaria per valutare la durata del piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243bis del TUEL., riportando pertanto questo Ente al ripristino dei necessari equilibri di bilancio.

San Fratello lì **18 DIC 2018**

Il Responsabile dell'Area Contabile